



Distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo

A.G. 267

4 agosto 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	267
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014, e disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Norma di riferimento:	articoli 1 e 13 della legge 22 aprile 2021, n. 53, articolo 9 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, e articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234
Relazione tecnica (RT):	presente

Finalità

Lo schema di decreto legislativo in esame reca norme di adeguamento della normativa nazionale in materia di distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo.

In particolare, si dà attuazione alle seguenti disposizioni.

L'articolo 13 della legge n. 53/2021 (legge di delegazione europea 2019-2020) fissa i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234/2012, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156 in relazione alle iniziative di revisione del Piano di azione per l'Unione dei Mercati dei Capitali assunte dall'Unione europea nel marzo 2018.

Tra i criteri e principi direttivi si segnalano i seguenti:

- apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF, di cui al D.lgs. n. 58/1998), le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/1160 e del regolamento (UE) 2019/1156 e delle relative norme tecniche di attuazione, con poteri e competenze di vigilanza attribuiti alla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e alla Banca d'Italia [comma 1, lettere a) e b)];
- apportare modifiche al TUF riguardo la disciplina sull'operatività transfrontaliera delle società di gestione del risparmio, delle società di gestione UE e dei Gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) UE nel caso di stabilimento di succursali, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali (Consob e Banca d'Italia) [comma 1, lettera c)];
- apportare modifiche al TUF al fine di recepire la disciplina in tema di strutture per gli investitori nel contesto della commercializzazione in Italia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) UE e fondi di investimento alternativi (FIA) UE [comma 1, lettera d)];
- designare la CONSOB e la Banca d'Italia, in base alle rispettive competenze previste dal TUF, quali autorità competenti alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione prevista dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156 [comma 1, lettera h)];
- designare la CONSOB quale autorità competente alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative a spese ed oneri prevista dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1156 [comma 1, lettera i)];
- designare la CONSOB quale autorità competente alla trasmissione all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati delle informazioni previste dagli articoli 5, 8, 10 e 13 del regolamento (UE) 2019/1156 [comma 1, lettera l)];
- attribuire alla CONSOB le competenze e i poteri in tema di pre-commercializzazione di fondi europei per il *venture capital* e di fondi europei per l'imprenditoria sociale ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2019/1156 [comma 1, lettera m)];

- attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine già previsti dal TUF per l'esercizio delle funzioni previste dal regolamento (UE) 2019/1156 [comma 1, lettera n)];
- attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, già previste dal TUF nei limiti e secondo i criteri ivi indicati [comma 1, lettera o)];
- prevedere che CONSOB e Banca d'Italia adottino la disciplina secondaria di attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156 [comma 1, lettera q)].

Si dispone, infine, che dall'attuazione dell'articolo 13 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 9 della legge n. 117/2019 (legge di delegazione europea 2018) conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari (FCM), che rappresentano uno strumento di finanziamento a breve termine per gli enti finanziari, le società e le amministrazioni pubbliche. Ai sensi del comma 4, dall'attuazione del medesimo articolo 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Esso reca inoltre una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento per cui le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (art. 7).

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Nella descrizione delle norme ci si limiterà ai soli profili di particolare rilevanza per la verifica delle quantificazioni. Per una descrizione analitica del contenuto delle norme, si rinvia al dossier n. 416 dei Servizi Studi di Camera e Senato.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articoli 1: individua le Autorità nazionali competenti all'attuazione delle norme sulla distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo. In particolare, la Consob riceve dai gestori la comunicazione sulle attività di pre-commercializzazione e informa le autorità competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani svolgono o hanno svolto la pre-commercializzazione e può richiedere alle autorità competenti di altri Paesi di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione in Italia. <u>Banca d'Italia e Consob sono designate ai sensi del regolamento (UE) 2019/1156 come autorità nazionali competenti</u> per la pubblicazione e gestione sui propri siti internet delle informazioni sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili in materia di requisiti per la commercializzazione di FIA e OICVM, di cui all'articolo 5, paragrafo I del regolamento (UE) 2019/1156. Inoltre, la Consob è l'autorità	La relazione tecnica afferma che l'articolo 1 ha natura ordinamentale e le sue disposizioni si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1156. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le competenti Autorità di vigilanza provvedono all'adempimento dei rispettivi compiti e delle funzioni previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

competente a pubblicare e gestire sul proprio sito <i>internet</i> le informazioni su spese e oneri corrisposte alle autorità competenti.	
Articoli 2: reca modifiche alla disciplina degli intermediari finanziari (Parte II del TUF) con particolare riferimento all'operatività transfrontaliera delle Società di gestione del risparmio (SGR) e alla commercializzazione di quote o di azioni di Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari - OICVM dell'UE, di Fondi di investimento Alternativi - FIA riservati e non riservati. La Banca d'Italia, sentita la Consob, è chiamata a stabilire con regolamento, anche le condizioni e le procedure relative al ritiro di determinate notifiche. Sono corrispondentemente ampliati i poteri regolamentari e di vigilanza della Consob e della Banca d'Italia.	La relazione tecnica descrive le disposizioni introdotte dall'articolo 2 ed afferma che le stesse hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2019/1160 e al regolamento (UE) 2019/1156. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le competenti Autorità di vigilanza provvedono all'adempimento dei rispettivi compiti e delle funzioni previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articoli 3: introduce modifiche di coordinamento nel TUF ed estende i poteri di indagine, di vigilanza e sanzionatori già previsti dal TUF in capo alla Consob ai casi di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/1156.	La relazione tecnica afferma che le disposizioni dell'articolo 3 hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2019/1160 e al regolamento (UE) 2019/1156. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente Autorità di vigilanza (nella specie, la Consob) provvede all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articoli 4: interviene sulla Parte V, Titolo II, del TUF, relativa alle sanzioni. In particolare, all'articolo 190, comma 1, del TUF, le sanzioni amministrative pecuniarie previste nella disciplina degli intermediari vengono estese anche alle Sgr e alle Sicav responsabili di violazione delle nuove disposizioni normative. Allo stesso modo, le sanzioni previste al comma 2-bis dell'articolo 190 vengono estese ai gestori dei fondi europei per il <i>venture capital</i> (EuVECA) e ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF) in caso di violazione delle nuove disposizioni in tema di attività di pre-commercializzazione introdotte dal regolamento (UE) n. 1156/2019. All'articolo 191 si introduce il comma 3-bis, al fine di prevedere l'applicazione delle sanzioni prescritte ai precedenti commi 1 e 2 in caso di violazione della disposizione normativa in tema di requisiti per le comunicazioni di <i>marketing</i>^[1] relativamente a fondi di investimento alternativi	La relazione tecnica evidenzia, con riferimento all'articolo 4, che la direttiva (UE) 2019/1160 ed il regolamento (UE) 2019/1156 non fissano sanzioni pecuniarie o misure amministrative ulteriori rispetto a quelle previste dalle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE, nonché dai regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013, già recepite nel nostro ordinamento. L'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1156 - e di riflesso il criterio di delega, alla lettera o) - consentono alla Consob di esercitare i medesimi poteri già conferiti a norma delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE e dei regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) 2015/760, compresi quelli relativi alle sanzioni o altre misure, nei confronti dei gestori di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento (UE) 2019/1156 (i GEFIA, i gestori di EuVECA, i gestori di EuSEF e le società di gestione di OICVM). Trattasi dunque di modifiche che si rendono necessarie al fine di integrare il TUF con quanto previsto dagli atti oggetto di

chiusi. Infine, l'articolo 191-ter, che disciplina l'offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita e ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti, viene integrato per estendere l'applicazione della sanzione ivi prevista alle ipotesi di violazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156 sui requisiti per le comunicazioni di <i>marketing</i>, quando le stesse sono commesse nell'ambito di un'offerta di OICR aperti.	attuazione e di coordinarle con il vigente quadro sanzionatorio. In definitiva, la RT afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2019/1160 e al regolamento (UE) 2019/1156. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le competenti Autorità di vigilanza provvedono all'adempimento dei rispettivi compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articoli 5: dispone interventi di coordinamento testuale.	La relazione tecnica afferma che le modifiche integrative e correttive dell'articolo 5 consistono in interventi di coordinamento necessari, finalizzati a evitare l'insorgere di problemi di riferimenti incrociati all'interno del TUF. La relazione tecnica, al cui testo si rinvia, enumera gli interventi illustrando, per ciascuno di essi, le finalità di coordinamento con la normativa vigente, come modificata. Le disposizioni, conclude la relazione, hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di evitare l'insorgere di problemi di riferimenti incrociati all'interno del TUF. Le competenti Autorità di vigilanza già provvedono all'adempimento dei rispettivi compiti e delle funzioni previste dagli articoli oggetto di intervento meramente redazionale con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articoli 6: fissa un termine di centoventi giorni affinché la Consob e la Banca d'Italia adeguino i propri regolamenti alle disposizioni del presente decreto^[2].	La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento e il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2019/1160 e al regolamento (UE) 2019/1156. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le competenti Autorità di vigilanza provvedono all'adempimento dei rispettivi compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articoli 7: dispone la clausola di invarianza ai cui sensi dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a	La relazione tecnica afferma che, come espressamente previsto dall'articolo 13, comma 2 della legge delega, l'articolo 6 prevede che

carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	dall'attuazione del presente decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità di vigilanza interessate (Consob e Banca d'Italia) già svolgono, a legislazione vigente, funzioni di vigilanza, di indagine e sanzionatorie nei confronti dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione; pertanto si dispone che queste provvedano all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
---	---

[1] articolo 4 del regolamento (UE) n. 1156/2019

[2] In attuazione dell'articolo 13, comma 1, lettera q) della legge delega n. 53/2021

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il decreto in esame recepisce una disciplina di fonte europea riferita a soggetti privati, esterni al perimetro della pubblica amministrazione: sotto questo aspetto non si formulano dunque osservazioni.

Esso, correlativamente, pone nuovi compiti ed adempimenti, principalmente di natura regolamentare e di vigilanza, in capo alla Consob e alla Banca d'Italia, estendendo i poteri già esercitati dalle due autorità alle nuove fattispecie disciplinate dal decreto in esame. In proposito, si evidenzia che la Banca d'Italia e la Consob sono organismi non inclusi nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni: la Consob, in particolare, è finanziata mediante i contributi versati dai soggetti vigilati, commisurati al fabbisogno finanziario annuale dell'autorità (art. 40 della L. n. 724 del 1994). Si prende comunque atto di quanto evidenziato dalla RT riguardo alla possibilità di dare attuazione alle funzioni previste nell'ambito delle risorse disponibili, come prescritto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, riferita all'intero provvedimento.

Anche sotto questo profilo non si formulano dunque osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 7, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo in esame, stabilendo che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal medesimo provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito non si hanno osservazioni da formulare.